



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 62 del 09/12/2019	Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA GIURIDICA ED ECONOMICA.
--	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese di **dicembre** alle ore **15:20** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Deplano Gian Basilio	Si	
Assessore	Evaldo Pasquale Puddu	Si	
Assessore	Rina Lobina		Si

Presenti: **2**
Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

• L'art. 40, comma 3-*quinquies*, del D. Lgs n. 165/2001 prevede che “...*gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

• in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

VISTE le disposizioni delle leggi finanziarie che, a partire dall'art. 39 della legge finanziaria n. 449/1997, invitano gli Enti Locali ad un processo di progressivo contenimento e riduzione delle spese del personale dell'Ente in rapporto al totale delle spese correnti dell'Ente;

CONSIDERATO l'art. 76 della legge n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nel DPCM di prossima approvazione;

VISTO l'art. 67 comma 8 e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

VISTA la legge n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D. Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

VISTA la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

CONSIDERATO CHE il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTO l'art. 1, c. 236, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente,

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

VISTO l'ultimo periodo dell'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019 in quale stabilisce che: “...*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;

CONSIDERATO che sulla base delle disposizioni contenute nella riforma del pubblico impiego (D.Lgs 75/2017), non è più richiesta la riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;

RICHIAMATO l'importo totale del fondo anno 2016 (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art. 15 comma 1 lett. k CCNL 1.4.1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinari anno 2015) pari ad € 19.198,29;

VISTO l'art. 67, comma 2 del CCNL del 21.05.2018 il quale stabilisce che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di:

- lett. a) “*un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019*”;
- lett. b) “*di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*”;

DATO ATTO che gli incrementi previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) non compromettono il rispetto dei limiti rappresentati dall'ammontare del fondo dell'anno 2016 e dall'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018;

VISTO:

- il “Regolamento incentivi gestione Entrate” adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 15.04.2019;
- il “Regolamento per la ripartizione e Liquidazione del fondo incentivi Funzioni tecniche” adottato ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. N.50/2016, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 15.04.2019;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione triennale 2019/2021 immediatamente esecutiva;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;
- Le variazioni del Bilancio del comune e del P.E.G.;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.02.2019 di “Approvazione Piano Performance e assegnazione obiettivi anno 2019 ai Titolari di posizione organizzativa”;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 23.12.2010 e modificato con Deliberazione della G.C. n. 27 del 06.05.2019 ;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21.07.2016 di nomina della delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

VISTA la Determinazione dell'Area Finanziaria n. 62 del 29.07.2019 (N.R.G. 276 del 29.07.2019) di costituzione della parte stabile del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, che ha quantificato la parte stabile del fondo in complessivi € 19.453,24 al netto delle decurtazioni come risulta dalla scheda, predisposta dal servizio Finanziario, dando atto che il fondo 2019 comprende € 834,88 relativi agli adeguamenti stipendiali stabiliti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) CCNL 2018;

TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno, a tal fine si inserisce la decurtazione pari a € 0,00;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Ussassai ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenute rispetto alla media del 2009;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza

CONSIDERATO CHE:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la destinazione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

RITENUTO DI ESPRIMERE i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Funzioni Locali soggette al limite relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate all'attuazione della specifica Legge Regionale L.R. n.19 SARDEGNA del 1997 da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 579,93;

RITENUTO DI ESPRIMERE i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Funzioni Locali non soggette al limite relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 let. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 comma 2 e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia, per € 10.000,00;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle somme destinate agli incentivi per la gestione entrate, da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia, per € € 1.000,00;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21.05.2018, € 381,44 quali somme derivanti dai risparmi del fondo dell'anno 2018;
- autorizzazione all'inserimento di € 3.000,00 per compensi ISTAT relativi al censimento permanente di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL del 21.05.2018;

RITENUTO, ALTRESÌ, DI ESPRIMERE, in merito all'utilizzo del fondo, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dell'accordo annuale di CCDI per la parte economica anno 2019:

- riconoscimento, nel limite massimo di € 360 annui, ai sensi dell'art.70-bis del CCNL 21.05.2018, dell'indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate ;

- riconoscimento, nel limite massimo di € 350 annui, ai sensi dall'articolo 70-quinquies, comma 2 del CCNL 21 Maggio 2018, dell'indennità finalizzata a compensare specifiche posizioni di lavoro al personale delle categorie D, C e B, ai quali sono stati attribuiti specifiche funzioni con atto formale derivante dalle qualifiche di Ufficiale Stato Civile e anagrafe ed Ufficio elettorale nonché di responsabile dei tributi;
- destinazione della residua somma disponibile alla produttività del personale dipendente;
- rispetto della prescrizione secondo la quale si deve incentivare l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D. Lgs 165/2001;
- distribuzione delle risorse destinate alla produttività, comprensiva della percentuale di maggiorazione del premio individuale di cui all'articolo 68, comma 2 del CCNL/2018, in modo differenziato e non generalizzato, ma con orientamento alla salvaguardia dell'efficienza e del miglioramento dei servizi nella gestione e nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente, di modo che tutti i percorsi di attribuzione del salario accessorio siano improntati alla meritocrazia ed alla selettività utilizzando i parametri di valutazione della performance individuale e organizzativa,;
- posizionamento di programmi e obiettivi dell'Amministrazione al centro di tutte le politiche di incentivazione;
- distribuzione degli importi destinati alla produttività in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2019. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D. Lgs 150/2009;

APPURATO CHE le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto al 2009 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato il "Pareggio di Bilancio" dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

DATO ATTO CHE il contratto collettivo decentrato integrativo aziendale, parte normativa, per il quadriennio 2017/2019 è venuto a scadenza con l'approvazione del CCNL del 21/05/2018 e pertanto si rende necessario impartire le direttive rivolte alla delegazione trattante per la stipula del nuovo contratto decentrato integrativo aziendale, parte normativa, per il triennio 2019/2021;

VISTO il comma 3 bis dell'articolo 40, del D. Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione";

RITENUTA la necessità, per le argomentazioni su esposte, di dare mandato al Presidente della Delegazione trattante affinché proceda alla convocazione della delegazione trattante;

RITENUTO, pertanto di dover impartire le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione trattante di parte pubblica di cui alla piattaforma contrattuale allegata al presente atto, nella quale sono definite tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata e applicabili a questo ente;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Affari Generali nel testo risultante dalla presente deliberazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti sugli indirizzi per la costituzione del fondo, parte variabile, e sulla bozza di proposta del Contratto decentrato parte normativa, con Protocollo n.° 3510 del 09/12/2019;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Affari Generali per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

CON VOTAZIONE UNANIME, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

DI ESPRIMERE gli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali relativi all'anno 2019 indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituire parte integrante e sostanziale;

DI ESPRIMERE le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo parte normativa e parte economica per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. lgs 150/2009;

DI DARE mandato al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, di convocare la delegazione sindacale per l'avvio delle trattative finalizzate alla stipula:

– di un nuovo contratto decentrato integrativo parte normativa per il triennio 2019/2021 disciplinante l'applicazione degli istituti previsti dalla vigente contrattazione nazionale di comparto, adeguato alle norme di cui al D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, come dagli indirizzi risultanti dalla bozza allegata per farne parte integrante e sostanziale;

– dell'accordo annuale di CCDI per la parte economica per la ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019;

DI STABILIRE che il Presidente della Delegazione trattante, nella conduzione delle negoziazioni dovrà tenere in debito conto:

– le disposizioni contenute all'articolo 40, comma 3-quinquies, D. Lgs. n. 165/2001, così come riformulato dall'art. 54 del D. Lgs. n. 150/2009, secondo il quale “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del codice civile.”;

– i diversi pareri ARAN espressi sull'applicazione di istituti specifici;

– la necessità di procedere all'individuazione di strumenti di perequazione nella distribuzione delle risorse decentrate, atti a garantire il massimo livello di equità nell'assegnazione dei compensi, soprattutto in relazione alla concorrenza dei diversi incentivi previsti da particolari disposizioni contrattuali e di legge;

– il rispetto rigoroso delle disposizioni dettate in materia di contabilità pubblica, con particolare riferimento alle norme che regolano la spesa di personale;

DI IMPARTIRE al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica le direttive per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo normativo alla luce delle novità introdotte dal CCNL del 2018 e

l'accordo di ripartizione annuale delle risorse decentrate (stabili e variabili) per l'anno 2019, nel seguente modo:

- destinare parte del fondo anno 2019, provvedendo prioritariamente alla produttività del personale dipendente;
- distribuzione degli importi destinati alla produttività in relazione agli obiettivi, coerenti col DUP, in particolare agli obiettivi di produttività e di qualità contenuti all'interno del Piano della Performance 2019. Tali obiettivi, dovranno avere i requisiti di misurabilità, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 22.01.2004 ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre le risorse di produttività dovranno essere distribuite sulla base della valutazione individuale da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D. Lgs 150/2009;

DI TRASMETTERE copia della presente al Presidente della Delegazione trattante, al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ed al Responsabile del Servizio Affari Generali per l'adozione degli atti inerenti e conseguenti;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli	Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 21/11/2019

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 21/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **09/12/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 12/12/2019

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **12/12/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 12/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 12/12/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli